

OMINI S.P.A.

**PARTE SPECIALE
REATI AMBIENTALI**

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

INDICE

1. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
2.1 L'ART. 25-UNDECIES	4
2.2. NUOVI REATI AMBIENTALI: MODIFICHE AL CODICE PENALE AD OPERA DELLA LEGGE 20.05.2015 N. 68 E DEL D.LGS. 01.03.2018 N. 21	9
2.3. ALTRE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL CODICE PENALE	14
2.4. ALTRI REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001	17
2.5. ALTRE FATTISPECIE IDONEE A CONCRETARE RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'ENTE	19
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI OMINI S.P.A. AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	20
4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE	21
4.1. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	22
4.2 PROCEDURE SPECIFICHE	26
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	27
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	27
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	28
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	288

1. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si concentra in particolar modo sui cosiddetti reati ambientali previsti dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, la cui responsabilità è ascrivibile agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica in forza del medesimo d.lgs. (in seguito, anche “il Decreto”).

Ne deriva che l'obiettivo principale della presente trattazione ha spiccato carattere preventivo, consistendo sostanzialmente nella chiara definizione di linee, regole e principi volti ad evitare la commissione di reati nell'ambito di quelle specifiche attività svolte da OMINI S.p.A. che vengono considerate sensibili alla disciplina in esame.

Sicché quanto disposto all'interno della presente Parte Speciale è rivolto a tutti coloro che operano presso la Società, siano essi Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, soggetti a vigilanza (di seguito, indicati quali “*Destinatari*”), i quali, come si è anticipato, sono tenuti a seguire rigorosamente i principi di comportamento delineati al fine di prevenire la commissione dei reati espressamente considerati dall'art. 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001.

Verranno dunque indicati:

- a) le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate tutte le specifiche procedure aziendali, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da esperti, ai fini della corretta applicazione del Modello.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico

- Sistema di Procedure
- Sistema delle deleghe e dei poteri
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 25 *undecies* è stato inserito nel novero dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente dal d.lgs. 07.07.2011 n. 121, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Dal 29.05.2015 sono, inoltre, entrate in vigore le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi reati presupposto previsti dalla legge 22.05.2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha modificato il codice penale introducendo i delitti in materia ambientale. Tali reati si aggiungono, quindi, alle sanzioni per le violazioni già introdotte dal soprammenzionato d.lgs. 121/2011.

Si riporta di seguito l'analisi dei reati ambientali pervisti sia dalle disposizioni espressamente richiamate dall'art. 25 *undecies* del d.lgs. n. 231/01, sia come configurati nei successivi interventi del legislatore (trattasi della legge n. 68 del 20.05.2015 e del d.lgs. n. 21 del 01.03.2018 che, apportando modifiche al vigente codice penale, hanno implementato la disciplina in esame) unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie, nonché un'esposizione delle principali potenziali modalità di attuazione dei suddetti reati.

2.1 L'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 e 6 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a

carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, in materia di reati ambientali si riporta il testo dell'Art. 25-undecies, così come modificato dalla legge del 22.05.2015 n. 68:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 [richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 01.03.2018 n. 21], la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 01.03.2018 n. 21], e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

L'art. 1, comma primo, della legge del 22.05.2015 n. 68 ha introdotto, per la prima volta, nel libro II del codice penale un titolo, VI-bis, denominato “Dei delitti contro l'ambiente”, contenente un catalogo di fattispecie delittuose poste espressamente a tutela del bene ambientale. Si tratta, in particolare, di sei delitti dolosi e due colposi, cui si affiancano speciali circostanze aggravanti per l'ipotesi di realizzazione dei nuovi reati ambientali in forma associativa, una nuova aggravante ambientale, l'attenuante speciale da ravvedimento operoso, la confisca anche per equivalente e la sanzione amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi oltre alla previsione, per taluni dei delitti introdotti, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Completano la riforma interventi sul Codice dell'Ambiente (d.lgs. 03.04.2006 n. 152, G.U. 14.04.2006) e disposizioni di carattere processuale volte a favorire il coordinamento investigativo, tipico dei reati di particolare allarme sociale, per rendere efficiente e pronta l'attività di accertamento e repressione dei delitti ambientali.

Tali fattispecie di reato completano quanto già previsto dal d.lgs. 121/2011 che ha introdotto due nuove fattispecie penali (uccisione, distruzione, cattura ecc. di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, art. 727-bis c.p.; distruzione o deterioramento di habitat, art. 733-ter) e ha inserito nel corpo del d.lgs. 231/2001 (all'art. 25-undecies) un catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente.

2.2. NUOVI REATI AMBIENTALI: MODIFICHE AL CODICE PENALE AD OPERA DELLA LEGGE 20.05.2015 N. 68 E DEL D.LGS. 01.03.2018 N. 21

La legge 20.05.2015 n. 68 che ha introdotto nel Codice Penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001, aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i reati presupposto che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001.

Di seguito si riportano i reati e la relativa sanzione per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dagli apicali o dai subordinati della Società.

Inoltre, con il d.lgs. 01.03.2018 n. 21, il legislatore ha "trasferito" l'art. 260 del d.lgs. 152/2006 nel codice penale: l'ormai abrogato art. 260 è stato, di fatto, totalmente trasposto nel nuovo art. 452-quaterdecies del codice penale (art. 3 del nuovo decreto).

Questo significa che dal 6 aprile 2018 (entrata in vigore del nuovo decreto) il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la cui fattispecie rimane, sostanzialmente, la medesima, non sarà più punito ai sensi dell'art. 260 del d.lgs. 152/2006, bensì ai sensi dell'art. 452-quaterdecies del codice penale, mentre tutti i richiami all'art. 260 devono intendersi al nuovo art. 452-quaterdecies: il legislatore italiano ha, infatti, stabilito (art. 8) che dalla data di entrata in vigore del decreto n. 21 del 2018 e, quindi, dal 6 aprile 2018, i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale.

Art. 452-quater c.p. - Disastro Ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Tale fattispecie di reato riguarda un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica è determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Il nuovo articolo 452-bis c.p. punisce l'inquinamento ambientale con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento “significativi e misurabili” dello stato preesistente “delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. Sono inoltre previste delle aggravanti

all'art. 452-ter c.p.: reclusione da due anni e sei mesi a sette anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da tre a otto anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da quattro a nove anni se ne derivi una lesione gravissima; reclusione da cinque a dodici anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di venti anni di reclusione.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt. 452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività.

Il delitto è commesso da chiunque abusivamente *"cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente"*.

Art. 452-octies - Circostanze aggravanti consistenti nei delitti associativi aggravati

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

Con l'art. 452-octies c.p. sono state introdotte *"circostanze aggravanti"* in relazione al fenomeno delle cosiddette ecomafie: si applica un aumento (fino a un terzo) della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando l'associazione è diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei nuovi delitti ambientali. Il medesimo aumento si applica alla pena prevista per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), quando tale associazione è finalizzata a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di

autorizzazioni, di appalti, o di servizi pubblici in materia ambientale. Sugli aumenti così determinati è previsto un ulteriore aumento di pena (da un terzo alla metà) se di tali associazioni fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Il presente articolo è stato inserito dall’art. 3 del menzionato d.lgs. 01.03.2018 n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, con decorrenza dallo 06.04.2018.

La norma in oggetto è posta a tutela sia dell’ambiente che dell’ordine pubblico.

Essa è stata introdotta al fine di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno.

Viene abbracciata tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell'“ingente quantità”. Trattasi, infatti, di reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.

Un'altra valutazione di natura quantitativa è disciplinata dal secondo comma, il quale prevede una circostanza aggravante specifica, qualora oggetto di gestione abusiva sia materiale ad “alta radioattività”.

2.3. ALTRE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL CODICE PENALE

Si riporta per completezza il testo dell'articolo e un breve commento alle seguenti fattispecie che, pur non apparendo direttamente conferenti con l'oggetto specifico dell'attività aziendale, potrebbero astrattamente rilevare.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”.

Contravvenzione punita, ove avente oggetto specie animali selvatiche protette, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, e “fuori dei casi consentiti”, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, “salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Il comma secondo incrimina, con l'ammenda fino a 4.000 euro *“chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta [...]”*, fatta salva l'identica clausola di esiguità di cui al comma primo, ultima parte.

L'art. 1, comma secondo, d.lgs. 07.07.2011 n. 121 precisa che *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p. per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”*.

La clausola di riserva *“salvo che il fatto non costituisce un più grave reato”* comporta il prevalere di fattispecie interferenti punite più severamente. È il caso dell'art. 544-bis c.p., rubricato *“uccisione di animali”*, delitto punito con la pena della reclusione da tre a diciotto mesi.

Si badi che il requisito del cagionare la morte di un animale *“per crudeltà o senza necessità”*, tipico dell'art. 544-bis c.p., può dirsi racchiuso nella più ampia formula *“fuori dei casi consentiti”* posta in apertura dell'art. 727-bis c.p.

La nuova fattispecie è destinata a soccombere anche in rapporto a talune fattispecie venatorie punite più severamente.

La seconda parte dell'art. 727-bis c.p. contiene una clausola di esiguità la quale fa salvi *“i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”*.

I due requisiti negativi devono sussistere contestualmente affinché il fatto possa reputarsi inoffensivo.

Diversamente, la clausola *“fuori dei casi consentiti”*, posta in apertura della fattispecie, costituisce clausola di illiceità espressa, richiamante (superfluamente) tutte le norme e i provvedimenti basati su norme che facoltizzano o impongono l'uccisione, cattura ecc. di animali selvatici protetti, ad. es. per ragioni di salute pubblica, di pubblica incolumità o per ragioni scientifiche.

L'art. 727-bis, comma secondo, punisce con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta, fatta salva la clausola di inoffensività sopra riportata in relazione alle specie animali protette.

La fattispecie in esame offre tutela penale alle specie vegetali protette indicate nelle direttive richiamate.

La disposizione colma un vuoto di tutela, dato che le uniche fattispecie aventi ad oggetto specie vegetali selvatiche protette presenti nel nostro ordinamento penale incriminavano le diverse condotte di importazione, commercio, e similari, senza le prescritte autorizzazioni e documentazioni (legge 07.02.1992 n. 150).

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro”.

Trattasi di un reato di danno avente un oggetto materiale di tutela particolarmente delicato (l'habitat all'interno di un sito protetto). Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 07.07.2011 n. 121, si definisce *“habitat all'interno di un sito protetto [...] qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE”*.

Il concetto di habitat ha doppia natura: una per così dire *“normativa”*, in relazione alle due direttive comunitarie citate; un'altra *“naturalistica”* rispetto alla formula *“qualsiasi habitat naturale”*, che parrebbe rimandare alla valutazione in concreto del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative.

Il reato di danneggiamento di habitat sembra poter concorrere con quello di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.), avente diverso bene tutelato: quest'ultimo protegge le bellezze naturali dal punto di vista estetico dell'uomo, e non gli habitat naturali intesi come luoghi in sé (o per le specie che vi dimorano) meritevoli di tutela.

La fattispecie abbraccia sia le condotte di distruzione dell'habitat (per es. di un bosco, di una palude), sia di deterioramento: in quest'ultimo caso occorre che la condotta produca la compromissione dello stato di conservazione.

Il concetto sembra da intendersi in senso funzionale più che quantitativo: occorre valutare l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione.

A titolo esemplificativo, potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l'abbattimento di molti (ma non di tutti) gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie.

La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.) o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

L'art. 733-bis si apre con la clausola "*fuori dai casi consentiti*". Si tratta di una clausola di illiceità espressa, la quale rinvia alle norme e ai provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica.

Si pensi, ad esempio, all'attività antincendio con prodotti chimici che interessi un bosco lambito dalle fiamme, o al taglio di piante per ragioni di pubblica incolumità.

2.4. ALTRI REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001

La norma di cui all'art 25-undecies prevede per la responsabilità degli enti, fattispecie contravvenzionali e di pericolo astratto, attraverso i seguenti reati ambientali che si possono concretizzare nei diversi settori meglio *infra* specificati:

Settore dell'inquinamento idrico, con riferimento al d.lgs. 03.04.2006 n. 152:

- scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5 primo periodo);

- scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13).

In tutte e tre le ipotesi è prevista per l'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

- scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, co. 2);

- scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo);

- scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11).

In tutte e tre le ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Settore dei rifiuti, con riferimento al d.lgs. 03.04.2006 n. 152:

- *gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6): sanzione pecuniaria fino a 250 quote;*
- *gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;*
- *realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo): sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.*

Le pene in relazione a tali reati sono ridotte della metà nel caso il reato consegua all'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 2, co. 6 decreto in commento);

- *omessa bonifica di sito contaminato da sostanze non pericolose (art. 257, co. 1) e pericolose (art. 257, co. 2): rispettivamente sanzione pecuniaria fino a 250 quote e da 150 a 250 quote;*
- *trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, co. 4 secondo periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;*

L'art.4 del medesimo d.lgs. 116/2020 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente il testo dell'art. 258 del d.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" facente già parte integrante dei reati previsti dall'art. 25-undecies.

Difatti, attualmente della disciplina vigente, interessa segnatamente il comma 1 dell'articolo 258, che stabilisce quanto segue:

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 – ovvero chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti- , che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo

giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

- *spedizione illecita di rifiuti (art. 259. co. 1):* sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - (art. 260):* sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; da 400 a 800 se si tratta di rifiuti ad alta radioattività [richiamo da intendersi riferito all’art. 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 01.03.2018 n. 21];
- *violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - (art. 260-bis)* sono previste sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote o, rispettivamente, da 200 a 300 a seconda della tipologia di prescrizione violata.

Nel settore dei rifiuti tutte le fattispecie penali contenute nella parte quarta, titolo VI, capo I del D.lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale) sono idonee a fondare la responsabilità dell’ente, con l’unica confermata eccezione dell’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, co. 2).

Settore dell’inquinamento atmosferico

- per il superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, co. 5), è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250 a quote.

2.5. ALTRE FATTISPECIE IDONEE A CONCRETARE RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’ENTE

Fuori dal d.lgs. 152/2006 è prevista la responsabilità dell’ente per taluni reati in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali protette (la legge 07.02.1992 n. 150, richiamata dall’art. 2, comma terzo, del decreto legislativo in commento; di produzione e impiego di sostanze lesive dell’ozono (legge 28.12.1993 n. 549, richiamata dall’art. 2, co. 4); di inquinamento provocato da navi (legge 06.11.2007 n. 202, richiamata dall’art. 2, co. 5).

Sanzioni interdittive di durata non superiore a 6 mesi sono previste in caso di condanna “*per i delitti*” (lapsus del legislatore: si tratta di contravvenzioni, con l’unica eccezione dell’art. 260) indicati nell’art. 2, co. 7.

È prevista la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o

agevolare la commissione dei reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006) e di inquinamento marino doloso (art. 8 d.lgs. n. 202/2007).

Sono inoltre previsti taluni reati di falso, richiamati dall'art. 2, co. 3 lett. c) del decreto in commento, contenuti nell'art. 3-bis, co. 1 della legge 150/1992,

Tale articolo prevede che *“alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed l) del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazioni, dichiarazioni, comunicazioni” ecc. “si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”*.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI OMINI S.P.A. AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

Con riguardo ai reati ambientali, nella realtà aziendale della Società, le attività sensibili emersi dall'approfondita analisi effettuata in previsione dell'adozione del Modello risultano principalmente inquadrabili nel seguente processo:

- processo di gestione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.

In particolare, le attività sensibili sono:

- 1) *gestione dei rifiuti*. Gestione amministrativa documentale dei rifiuti, monitoraggio depositi, contatti con smaltitori e trasportatori;
- 2) *manutenzione*. Gestione attività di manutenzione su impianti potenzialmente impattanti sull'ambiente (es. filtri), gestione rifiuti prodotti;
- 3) *gestione aspetti ambientali*. Gestione del SGA (Sistema di Gestione Ambientale); Monitoraggio normativa ambientale; Supporto alla gestione aspetti ambientali di stabilimento; Gestione autorizzazioni e analisi (emissioni in atmosfera, scarichi industriali, FGAS, ecc.);

- **attività sensibili di sistema**, riconducibili a quelle attività che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei Reati Ambientali, potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che permettono o favoriscono la loro commissione in successive fasi dell'operatività aziendale.

In particolare, rientra in questa categoria:

- 1) *gestione degli acquisti*,
- 2) *valutazione dei fornitori*.

Se la gestione ambientale dell'impresa fosse caratterizzata inoltre da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi nonché con gli organi di controllo, comporterebbe l'esposizione dell'impresa al rischio collegato alla commissione di reati contro la P.A.

4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti ed in quanti applicabili, gli Organi Sociali, i soci e tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, nell'interesse della Società, devono adottare e rispettare:

- 1) le procedure aziendali specifiche in materia, che si intendono integralmente richiamate e parte della presente;
- 2) la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 3) il Codice Etico;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

A tale proposito la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi

poteri;

- descrizione delle linee di riporto.

In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

4.1. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e, in particolare, di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, ed in generale delle normative ambientali riguardanti sia il settore dei rifiuti, nonché dell'inquinamento idrico, atmosferico, di tutela delle specie vegetali protette (grani primitivi), dei rifiuti ordinari, pericolosi e speciali, nonché tutte le normative inerenti alle emissioni in atmosfera, al trattamento, alla gestione e alla lavorazione dei rifiuti di ogni tipo.

Si indicano di seguito alcune azioni che la Società, attraverso i propri dirigenti e/o collaboratori specificamente formati, fa rispettare:

- verifica quantomeno semestrale interna della conformità alla normativa cogente in materia ambientale, della quale sarà redatto relativo verbale da trasmettersi all'Organismo di Vigilanza.
- richiesta ai fornitori non pubblici di servizi ambientali di sottoscrivere un impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali; a mero titolo esemplificativo, il contratto con il fornitore non pubblico dovrà contenere, laddove possibile (si può fare eccezione per gli enti che abbiano già un proprio Modello 231 e ne diano garanzie contrattuali):

- ✓ una clausola di impegno al rispetto del Codice Etico della Società e del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001.

Esempio di clausola:

“Obbligo di rispettare il Codice Etico e la Parte Speciale in materia ambientale ex d.lgs. 231/2001 e Manleva.

[Controparte] si obbliga a rispettare, e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, in maniera particolare, il Codice Etico e il Modello Organizzativo previsti da Omini S.p.A. S.r.l. ai sensi del d.lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai menzionati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

[Controparte] manleva OMINI S.p.A. fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 in materia ambientale da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori”;

- ✓ una clausola risolutiva del contratto per colpa del fornitore non pubblico in favore della Società per i casi in cui il già menzionato fornitore violi i precetti del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001, con specifica previsione di risarcimento di eventuali danni e manleva in favore della Società. Esempio di clausola:

“Clausola Risolutiva.

Qualora [Controparte], o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti di cui al Codice Etico o Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 redatta da OMINI S.p.A. ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché in caso di commissione di reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori, OMINI S.p.A. potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di OMINI S.p.A.

OMINI S.p.A. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti”;

- ✓ una clausola in funzione della quale l'Organismo di Vigilanza della Società, anche per mezzo delle Funzioni aziendali o di terzi incaricati, possa effettuare controlli e verifiche;

Esempio di clausola:

“Controlli ex d.lgs. 231/2001.

[Controparte] si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

[Controparte] è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali di OMINI S.p.A. o di terzi specialisti incaricati”;

- ✓ una clausola di impegno del fornitore non pubblico di servizi ambientali a segnalare all'Organismo di Vigilanza violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 o illeciti penali di cui ai reati presupposto.

Esempio di clausola:

“Segnalazioni ex d.lgs. 231/2001.

[Controparte] si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza casi di violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001;

- qualora il fornitore non pubblico sia straniero, si potrà utilizzare un format (scritto in lingua inglese) più semplificato rispetto a quello sopra riportato, alla luce delle normative spesso differenti tra ordinamenti diversi. Esempio di clausola:

- ✓ **“Obligation to comply with the Code of Ethics and the Organizational Model according to Italian law n. 231/2001 concerning Environment Law as well as any other offenses provided for by Italian law no. 231/2001.**

[Counterparty] declares to comply with the Code of Ethics and the Organizational Model according to Italian law n. 231/2001 concerning Environment Law well as any other offenses provided for by Italian law no. 231/2001. The violation of the above-mentioned rules shall be considered a serious breach of the agreement.

- selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni; la selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al mercato;
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del decreto da parte dei propri collaboratori e/o Partner e/o Collaboratori Esterni, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare e senza pretesa di esaustività, di:

- a) distruggere, prelevare o detenere, fuori dai casi consentiti dalla legge, esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- b) scaricare acque in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze;
- c) scaricare acque in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- d) scaricare acque in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose;
- e) scaricare acque sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee;
- f) permettere una gestione abusiva dei rifiuti;
- h) realizzare e gestire discarica abusiva di rifiuti o, comunque, impianti non a norma;
- i) miscelare varie tipologie di rifiuti, ovvero, più in generale, trattare in maniera non corretta i rifiuti;
- l) omettere la bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- m) trasportare rifiuti pericolosi senza formulario e omettere annotazione nel formulario dei dati relativi;
- n) spedire illecitamente rifiuti;

- o) gestire e/o comunque partecipare e/o comunque favorire attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- p) superare i valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore;
- q) impiegare sostanze lesive dell'ozono.

4.2 PROCEDURE SPECIFICHE

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di gestione degli adempimenti in materia ambientale vigenti in OMINI S.p.A. e si propone di definire le attività, i ruoli e le responsabilità relative alla gestione dei temi afferenti.

Nel dettaglio possiamo sintetizzare gli obiettivi nei seguenti:

- Garantire il rispetto delle prescrizioni legislative in materia;
- Individuare le modalità di smaltimento più appropriate in relazione alla tipologia dei rifiuti.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate ai precedenti capitoli, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte oltre alle regole e principi generali già contenuti nella parte generale del modello.

Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di OMINI S.p.A.:

1. **Smaltimento dei rifiuti prodotti.** I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività aziendale devono essere smaltiti secondo la legge ed i regolamenti in materia di tutela ambientale. La Società, per il tramite di un soggetto appositamente delegato, cura che i rifiuti vengano classificati impegnandosi a segnalare alla società incaricata del trasporto e smaltimento dei rifiuti, quelli contenenti materiali che esulano da quelli ordinariamente risultanti dal processo di produzione. Si cura, inoltre, di verificare che la società incaricata del ritiro e trattamento sia autorizzata e risulti in possesso di tutte le qualifiche previste dalla normativa in materia;
2. **Smaltimento rifiuti d'ufficio.** La Società si impegna a gestire i rifiuti speciali di ufficio prodotti nella sede, procedendo al recupero, laddove possibile in aderenza con le norme e i regolamenti applicabili in materia.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dai Codici di Comportamento, dalle procedure specifiche, nonché dalle “*best practice*” internazionali in tema di emissioni inquinanti e di gestione dei rifiuti, prevede con riferimento alle Attività Sensibili individuate:

- standard di controllo “generali”, presenti in tutte le Attività Sensibili;
- standard di controllo “specifici”, applicati a determinate Attività Sensibili.

5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- **Regolamentazione:** gli standard si fondano sull’esistenza, nello svolgimento delle attività sensibili, di procedure formalizzate, documentazione organizzativa o di modalità operative strutturate e dei relativi controlli;
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- **Segregazione delle attività:** lo standard concerne l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in una realtà come OMINI S.p.A., per prevenire la commissione di reati ambientali, sono previste procedure aziendali estremamente particolari; le procure e le deleghe devono essere regolarmente formalizzate per l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni; ciascuna operazione deve essere interamente e specificamente tracciabile e verificabile ex post mediante adeguati supporti documentali/informatici;

- **Procure e poteri autorizzativi:** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Gli ulteriori standard di controllo individuati per specifiche Attività Sensibili allo scopo che non si incorra in alcuna delle fattispecie di reati ambientali si traducono in specifiche attività di controllo, riportate in una specifica Procedura di Controllo Interno.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di compimento dei reati ambientali diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Delegato e/o il Presidente e al Consiglio di Amministrazione.